

5541/2008
4472/2008



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa
M.L.Padova, nella causa iscritta al n. 51807/2005 R.G., avente ad
oggetto una domanda di accertamento e condanna promossa da

[REDACTED] C.F.
[REDACTED], con gli avv. Alcide, Marco e Paolo Villani

- ATTORE -

CONTRO

[REDACTED] [REDACTED], con l'avv. C.
Patruno

- CONVENUTA -

E

[REDACTED] res.te in Milano, via [REDACTED]
[REDACTED] res.te in Milano, [REDACTED]
[REDACTED] res.te in Pino Sulla Sponda del Lago
Maggiore, [REDACTED]

- CONVENUTI CONTUMACI -

all'udienza del 30.04.2008, previa discussione orale ex art.281 sexies
cpc, ha pronunciato la seguente

tu

SENTENZA

P. Q. M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di interesse dell'attore in relazione alle domande svolte nei primi tre capoversi delle conclusioni rassegnate;
- 2) condanna tutti i convenuti – nella loro qualità di eredi di [REDACTED] – a corrispondere al Condominio attore, in proporzione delle rispettive quote ([REDACTED] per i 24/36; [REDACTED] per i 4/36; [REDACTED] per i 4/36; [REDACTED] per i 4/36), la complessiva somma di € 5.349,67=;
- 3) rigetta le ulteriori domande dell'attore;
- 4) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate in € 50,00= per spese, € 1.320,00= per diritti ed € 4.150,00= per onorari, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta in maniera intangibile dalle sentenze passate in giudicato di questo Tribunale (prodotte agli atti) gli odierni convenuti sono tutti eredi di [REDACTED] deceduto senza lasciare figli e senza avere disposto con testamento delle proprie sostanze. [REDACTED] era proprietario dell'appartamento – meglio individuato in atti – facente parte del Condominio di [REDACTED] in Milano, cui si riferiscono le spese di gestione azionate in questa sede dal Condominio medesimo.

Tuo.

Pertanto (come peraltro ritenuto ed accertato da questo stesso Tribunale con sentenza passata in giudicato) tutti gli odierni convenuti sono divenuti proprietari pro quota di detto immobile, secondo le percentuali correttamente individuate nella perizia (alla pag.8) del geom. [redacted] designato dal Tribunale quale CTU in sede esecutiva.

Peraltro il rapporto interno tra i coeredi – ancorchè non si sia sciolta la comunione ereditaria – è rilevante nei rapporti con i terzi creditori della massa, rispetto ai quali ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente pro quota (art.754 c.c.), cioè in ragione della quota attiva in cui succede.

Dunque – a seguito della morte di [redacted] coerede con i convenuti e con l'attrice, di [redacted] - gli odierni convenuti sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari secondo le seguenti quote:

[redacted] per i 24/36;

[redacted] per i 4/36;

[redacted] per i 4/36;

[redacted] per i 4/36.

Quanto al credito azionato in giudizio dal Condominio e relativo alle spese di gestione pregresse riguardanti l'immobile già di proprietà di [redacted] e facente parte del complesso condominiale, l'attore chiede la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di € 26.522,47=.

Relativamente a tale pretesa la convenuta [redacted] costituita in giudizio, eccepisce in via preliminare l'intervenuta prescrizione dei crediti per spese condominiali anteriori di cinque anni rispetto alla data di notificazione della citazione.

Posto che nel caso di specie va applicata la previsione di cui all'art.2948 n.4 c.c. correttamente invocata da parte convenuta, diviene onere dell'attore fornire la prova di avere compiuto nei confronti dell'eccipiente idonei atti interruttivi del corso della prescrizione.

Il Condominio attore, infatti, allega che il credito oggetto di causa è andato maturando nel corso degli anni.

tlc

A fronte dell'eccezione di prescrizione, però, l'attore non ha fornito la necessaria prova documentale idonea a dimostrare che la pretesa creditoria relativa agli anni antecedenti al luglio 2000 sia stata attivata tempestivamente.

V'è in atti il verbale di assemblea condominiale del 12 maggio 2005, relativo al consuntivo della gestione 01.01.2004/31.12.2004 in cui si legge – per gli eredi [redacted] – un saldo di € 24.615,10= di cui € 5.349,67= per il consuntivo della gestione 2004 ed € 19.265,43= per “saldo consuntivo precedente”. Relativamente a quest'ultima dicitura, però, manca totalmente in atti ogni indicazione che consenta di individuare l'imputazione – per ciascun anno di gestione – dei singoli importi che hanno concorso a formare il totale indicato nella voce in esame.

Ciò non consente di ritenere superata l'eccezione di prescrizione opposta in questa sede dalla convenuta costituita sig.ra [redacted]. Peraltro non si può non osservare – per completezza di motivazione e tenuto conto della contestazione sollevata da [redacted] circa la correttezza delle esposizioni debitorie addebitate all'appartamento degli eredi [redacted] – che non risultano neppure prodotti i consuntivi approvati, relativi agli anni di gestione cui tali addebiti si riferirebbero.

Diversamente si deve invece concludere con riguardo al consuntivo per l'anno gestionale 2004, laddove la documentazione versata in atti dall'attore non risulta in alcun modo contestata dalla convenuta.

Dunque il debito di € 5.349,67= si deve ritenere provato. Esso grava pro quota su ciascuno dei coeredi, che è tenuto in tale misura a pagare il dovuto al Condominio istante. Poiché non v'è domanda di corresponsione di interessi su detta somma, la relativa pretesa deve intendersi rinunciata.

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta costituita non può giovare agli altri convenuti rimasti contumaci.

Peraltro anche nei confronti di questi ultimi valgono le considerazioni di merito già svolte, in relazione alla mancanza totale della doverosa prova documentale circa i periodi di riferimento – anteriori alla

gestione 2004 (per la quale è invece in atti il verbale di assemblea e relativo consuntivo) delle pretese esposizioni debitorie e la regolare approvazione, da parte dell'assemblea condominiale, dei relativi consuntivi.

Invero la contumacia dei convenuti onera l'attore della piena prova sia dell'an che del quantum del credito azionato giudizialmente.

Peraltro corre l'obbligo di osservare che – ove in ipotesi il credito di cui si discute (i cui addendi non sono stati esplicitati – come detto – dall'attore) comprendesse anche quello di £.4.620.644= oltre interessi legali liquidato in favore dell'attore dal Tribunale di Milano con la sentenza – passata in giudicato – n.12808 del 1992, tale voce di credito sarebbe inammissibile in questa sede, in presenza di un valido e definitivo titolo.

Visto l'esito del giudizio, i convenuti vanno condannati in solido a rimborsare all'attore le spese di lite. Esse vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

Milano, 30.04.08.

Il Giudice

M. L. Tadolini

